



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO


IX Legislatura

ORDINE DEL GIORNO

N. 285

OGGETTO: PIANO CASA/92

PRESENTATO DAI CONSIGLIERI: ROSSODIVITA - BERARDO



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Telefono 06659372339 Fax 0665932217
e_mail: segr.radicali@regione.lazio.it

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
Mario Abbruzzese
SEDE

Oggetto: Piano casa / 99

ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Regionale;

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO

Il testo della proposta di legge n. 340 14/05/2012 concernente: “Modifiche alle Leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifica alla legge regionale 19 luglio 2007 n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

la discussione degli emendamenti proposti dall’opposizione è stata oltremodo limitata dalla procedura emendativa adottata dal Consiglio regionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE


A elaborare una proposta di modifica della legge in approvazione coerente con quanto qui di seguito riportato:

“All’art. 3bis, comma 1 della l.r. n. 21, 11 agosto 2009, come modificata dalla l.r. n. 10, 13 agosto 2011, i punti a) e b) sono così riformulati:

“ a) fino al 35 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella zona sismica I

o nella sottozona sismica 2a, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387;

b) fino al 25 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 75 metri quadrati, per gli edifici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti in sottozona sismica 2b o 3a o 3b, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 387/2009. ” “

Giuseppe Rossodivita


Rocco Berardo
